



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

Santa Croce sull'Arno, li 27 febbraio 2023.

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 9/2023

DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

L'art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a **200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta.**

Ambito temporale

Possono essere oggetto di definizione le **irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.**

Per individuare la commissione della violazione, appare corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, sia per l'omissione sia per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

La rimozione dell'irregolarità deve avvenire al massimo entro il **31.3.2024.**

Violazioni oggetto di sanatoria

L'art. 1 co. 166 della L. 197/2022 dispone che siano sanabili le *“irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile **ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi**”.*

Rientrano in ogni caso le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629).

Violazioni escluse dalla sanatoria

Non rientrano nella sanatoria le violazioni, benché formali, relativi a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, come ad esempio l'imposta di registro.

Sono inoltre escluse le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97.

Errori esclusi dalla L. 197/2022

In base a quanto previsto all'art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022, non sono definibili:

- le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'1.1.2023;
- irregolarità commesse in merito al quadro RW (art. 5 del DL 167/90);
- le violazioni oggetto di atti inerenti alla *voluntary disclosure* (art. 5-*quater* del DL 167/90).

Errori sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo

Non essendo definibili le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, rimangono escluse:

- l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta (articoli 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97);
- le violazioni relative alla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, salvo alcune eccezioni quali ad esempio in tema di operazioni esenti senza riflesso sulle imposte dirette e di *reverse charge* se non c'è frode e l'IVA è stata assolta (art. 6 del DLgs. 471/97);
- le violazioni sui versamenti e da indebita compensazione;
- le violazioni derivanti dalla indicazione in dichiarazione di ricavi fittizi, con il fine di "giustificare" i costi fittizi;
- le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 del DLgs. 471/97, sul mancato versamento/applicazione delle ritenute.

Contenziosi in corso

Nel caso di perfezionamento della definizione, il processo dovrà essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere (art. 46 del DLgs. 546/92).

Tra la definizione in oggetto e la definizione delle liti (art. 1 co. 186 ss. della L. 197/2022) sussiste alternatività (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 101).

ADEMPIMENTI

Per poter fruire della definizione, è necessario:

- versare l'importo, pari a 200,00 euro, per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta;
- rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31.3.2024 (prov. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629).

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Versamenti

Il contribuente deve procedere al versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi:

- in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024;
- in un'unica rata entro il 31.3.2023.

Rimozione della violazione

Ai fini della rimozione della violazione, occorre effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa.

Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l'inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.



Nell'ipotesi in cui il contribuente non rimuova tutte le violazioni:

- l'omessa rimozione non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse;
- se il contribuente, "per giustificato motivo", non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, *"la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31.3.2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato"* (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629).

La **"rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale"** (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 punto 2.7).

Le irregolarità sanabili sono quelle relative agli **anni dal 2017 al 2021**, e per il 2022 soltanto quelle commesse **fino al 31.10.2022**.

Con la presente sollecitiamo pertanto la gentile clientela a farci sapere quanto prima se intendano avvalersi di tale sanatoria.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Commercialisti Associati